

In vista della chiusura del cd regime quote latte, con cui dal 1984 è stata contingentata la produzione di latte nel territorio comunitario, la Commissione ha commissionato uno studio specifico dal quale sono scaturite le modifiche all'organizzazione del mercato delle produzioni lattiero casearie. Infatti già nel 2012 e proprio per creare le condizioni di un "atterraggio morbido", ossia al fine di attenuare quanto più; possibile gli effetti negativi della fine del contingentamento della produzione di latte, il Consiglio ed il Parlamento, hanno approvato su proposta della Commissione, alcuni regolamenti che hanno definito un nuovo quadro di riferimento normativo per il settore lattiero caseario.

Il cosiddetto "pacchetto latte" (Regolamento (UE) n. 261/2012; GU L 94 del 30.3.2012, pag. 38, è entrato pienamente in vigore il 3 ottobre 2012 e sarà valido fino al 30 giugno 2020). I regolamenti d'esecuzione e i regolamenti delegati sono stati pubblicati in giugno e settembre 2012 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2012 della Commissione; GU L 156 del 16.6.2012, pag. 39 e regolamento delegato (UE) n. 880/2012 della Commissione; GU L 263 del 28.9.2012, pag. 8). Il regolamento 261/2012 è stato successivamente ricompreso nel regolamento 1308/2013 (che sostituisce il Reg 1234/07) che costituisce lo strumento normativo europeo che regola tutte le Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM). Il pacchetto latte, in considerazione delle possibilità offerte agli SM di definire proprie specifiche normative, in Italia, è stato recepito con DM 12 ottobre 2012 "Norme di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori e loro associazioni, le organizzazioni interprofessionali, le relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e i piani di regolazione dell'offerta dei formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta."

In dettaglio il pacchetto latte prevede

CONTRATTI OBBLIGATORI (ARTICOLO 148 del Reg. CE 1308/2013)

Con questi contratti si vuole definire le responsabilità dei soggetti, accrescere la consapevolezza rispetto ai segnali del mercato, migliorare la trasmissione dei prezzi, adeguare l'offerta alla domanda e impedire talune pratiche commerciali sleali. In sostanza questi contratti dovrebbero costituire uno strumento utile ed efficace per i produttori e per i trasformatori per una corretta pianificazione dei volumi di produzione.

Secondo quanto previsto dall'articolo 148, gli Stati membri hanno la facoltà di rendere obbligatori i contratti scritti tra agricoltori e trasformatori e di obbligare gli acquirenti di latte ad offrire agli agricoltori una durata minima per il contratto. Questi contratti dovrebbero essere stipulati prima della consegna e dovrebbero comprendere elementi specifici quali prezzo, volume, durata, dettagli relativi al pagamento, modalità di raccolta e norme applicabili in caso di forza maggiore. Tutti questi elementi dovrebbero essere negoziati liberamente tra le parti e gli agricoltori hanno il diritto di rifiutare un'offerta che comprenda una durata minima per un contratto. Le consegne da parte di un agricoltore ad una cooperativa della quale è socio non sono assoggettate a questo obbligo contrattuale se lo statuto o le regole della cooperativa contengono disposizioni che hanno effetti analoghi a quelli del contratto.

TRATTATIVE COLLETTIVE (ARTICOLO 149 del Reg. CE 1308/2013)

Al fine di rafforzare il potere contrattuale dei produttori di latte, gli agricoltori hanno la facoltà di costituire organizzazioni di produttori che possono negoziare collettivamente i termini contrattuali, compreso il prezzo del latte crudo. Il volume di latte che un'organizzazione di produttori può negoziare è soggetto ad alcuni limiti chiaramente definiti (per esempio, il 3,5% della produzione totale dell'Unione, il 33% della produzione nazionale totale dello Stato membro). Le consegne da parte degli agricoltori alle cooperative di trasformazione di cui sono membri non possono essere oggetto di trattative comuni nell'ambito del pacchetto latte, mentre le cooperative di raccolta possono costituire organizzazioni di produttori in grado di negoziare collettivamente con i trasformatori.

REGOLAZIONE DELL'OFFERTA DI FORMAGGIO DOP/IGP (ARTICOLO 150 del Reg. CE 1308/2013)

Vista l'importanza dei formaggi che beneficiano di una denominazione di origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP), al fine di garantire il valore aggiunto e mantenere la qualità, gli Stati membri hanno la facoltà di applicare norme per regolare l'offerta di tali formaggi su richiesta di un'organizzazione di produttori, di un'organizzazione interprofessionale o di un gruppo DOP/IGP.

DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE SULLE CONSEGNE DI LATTE (ARTICOLO 151 del Reg. CE 1308/2013)

Allo scopo di seguire attentamente l'andamento del mercato dopo la scadenza del regime delle quote latte e ai fini della trasparenza, questa disposizione si propone di assicurare la diffusione di informazioni tempestive sui volumi di latte consegnati. Tale disposizione è entrata in vigore il 1° aprile 2015. Con il DM 7 aprile 2015 relativo alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 maggio 2015 – serie generale n. 115 sono state definite le modalità di raccolta e trasmissione dei dati relativi alle consegne presso primi acquirenti e alle vendite dirette.

Il suddetto provvedimento prevede che i primi acquirenti debbano essere riconosciuti dall'Amministrazione regionale e aggiornare il registro telematico SIAN con le seguenti informazioni:

- estremi identificativi del conferente e dell'azienda di produzione;
- quantitativo in chilogrammi del latte consegnato mensilmente da ogni allevatore con l'indicazione del relativo tenore di materia grassa.

Per quanto concerne il regime sanzionatorio da applicare per la mancata osservanza delle disposizioni previste dal Decreto Ministeriale 7 aprile 2015, si rinvia a provvedimento legislativo nazionale che dovrà essere approvato. Con provvedimento della Giunta Regionale del Veneto n. 603 del 21/04/2015 la competenza, nel territorio regionale, alla gestione dei controlli e del rilascio dei riconoscimenti relativamente a questa attività, è stata assegnata, in convenzione, all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (Avepa).

ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI (ARTICOLO 152, PARAGRAFO 3 del Reg. CE 1308/2013)

Gli Stati membri riconoscono formalmente le organizzazioni di produttori costituite da produttori del settore latte. Tali Organizzazioni perseguono una finalità specifica, che può includere uno o più dei seguenti obiettivi: (i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità; (ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti; (iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione. Gli Stati membri possono stabilire un numero minimo di aderenti e/o un volume minimo di produzione commercializzabile che le organizzazioni di produttori devono rispettare per poter essere riconosciute. Inserire riferimenti normativi nazionali e regionali

ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI (ARTICOLO 157, PARAGRAFO 3 del Reg. CE 1308/2013)

per le organizzazioni interprofessionali del settore del latte sono state definite regole specifiche per consentire, agli attori della filiera del latte, di dialogare e di svolgere una serie di attività e che, in determinate condizioni, possono essere parzialmente esonerate dall'osservanza delle regole in materia di concorrenza (articolo 210 Reg CE 1308/2013). Queste attività congiunte riguardano, tra l'altro, il miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del mercato, la promozione, la ricerca, l'innovazione e il miglioramento della qualità. Le organizzazioni interprofessionali dovrebbero essere costituite da rappresentanti dei produttori di latte crudo e da almeno uno o più dei passaggi seguenti della filiera: trasformazione o commercio (compresa la distribuzione).